



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI SALERNO

Sezione Civile

Riunita in camera di consiglio in persona di:

dr. Maria Assunta Niccoli	Presidente
dr. Giulia Carleo	Consigliere rel.
dr. Rosa D'Apice	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 433/2019, promossa con atto di appello depositato il 26/04/2019, avverso il lodo arbitrale depositato in data 21/01/2019, notificato il 23/01/2019, nella controversia tra Gianfranco Conforti contro Torre Paladina s.a.s di Gianfranco Conforti;

DA

Società Agricola Torre Paladina s.a.s. di Gianfranco Conforti nella persona del curatore speciale Colette Carlotta Conforti, giusta nomina del Tribunale di Salerno del 23/05/2018, rappresentata e difesa dall'avv.to Egidio Felice Egidio ed elettivamente domiciliata in Salerno alla via Mercanti n. 46, presso studio difensore;

appellante

CONTRO





Conforti Gianfranco, rappresentato e difeso dall'avv.to Costantino Montesanto e avv.to Pierina Carratù ed elettivamente domiciliato in Cetara alla via Grotta n. 10, presso studio difensore;

appellante incidentale-appellato

causa avente come oggetto: impugnativa lodo arbitrale;

nella quale i difensori delle parti costituite CONCLUDEVANO come da rispettivi atti difensivi, cui integralmente ci si richiama e dati per trascritti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione in appello, la società Agricola Torre Paladina s.a.s., nella persona del curatore speciale, conveniva in giudizio Conforti Gianfranco, per ottenere la riforma del Lodo Arbitrale, depositato in Salerno in data 21/01/2019 dall'arbitro collegio arbitrale, che in relazione alla posizione dell'appellante aveva così statuito: 1) in via preliminare rigetta l'eccezione di carenza di interesse sollevata da parte convenuta; 2) nel merito dichiara che Gianfranco Conforti ha diritto ad ottenere un compenso per l'attività di amministratore in favore della società convenuta che quantifica in euro 3.000,00; 3) condanna, per l'effetto, la Società Agricola Torre Paladina s.a.s. di G. conforti & C., in persona del rapp.te legale p.t., al pagamento del compenso, come sopra determinato, in favore dell'attore a decorrere dal 25/07/2016, maggiorato degli interessi legali dalla data della domanda di arbitrato; 4) condanna la società convenuta





al pagamento, in favore dell'attore, dei due terzi di spese e compensi di lite che liquida .... L'appellante ha esposto che Gianfranco Conforti, quale amministratore della società Torre Paladina s.a.s. ha richiesto ed ottenuto la nomina ex art. 78 e 79 c.p.c., da parte del Tribunale di Salerno, di un curatore speciale della società, onde superare il conflitto di interesse, e promuovere il giudizio arbitrale per l'ottenimento del compenso quale amministratore, considerato che l'assemblea societaria nulla deliberava sul punto. Ottenuta la nomina del curatore speciale, Conforti Gianfranco ha promosso, con domanda del 18/06/2018, il giudizio arbitrale innanzi al collegio, chiedendo il compenso maturato dal 25/07/2016 per la carica sociale ricoperta, oltre interessi legali e spese. Costitutosi il collegio arbitrale, la parte resistente ha eccepito che la società era di natura familiare, formata dai soli membri della famiglia Conforti. Alla morte del padre Conforti Carlo è stata sollevata per la prima volta la questione del compenso dell'amministratore, e che la somma richiesta di 6.000,00 euro mensili è valutata come irragionevole, oltre che non sostenuta da prova delle attività espletate. La domanda è stata accolta dal collegio arbitrale, se pur con una diversa quantificazione del compenso mensile. L'appellante, pertanto, ha proposto i seguenti motivi di appello: 1) violazione dell'art. 829 n. 11 c.p.c. per contraddittorietà della motivazione del lodo arbitrale sul difetto dell'iter logico motivazionale, sul difetto di motivazione sulle eccezioni di parte. In particolare la





contraddittorietà è riferita alla determinazione del compenso in via equitativa, prendendo come riferimento il C.C.N.L del settore di riferimento, ovvero dirigenti aziende agricole, adeguato alla fattispecie concreta. Sul punto, l'appellante ha posto l'accento sulla carenza di prova della natura, quantità della attività svolta, al fine della liquidazione equitativa. Il collegio arbitrale sul punto, non ammettendo alcuna prova, se non i documenti prodotti dalle parti, non ha valutato la carenza di elementi di prova sulla attività di amministrazione effettivamente svolta, scadendo in un giudizio discrezionale; 2) il compenso determinato di euro 3.000,00 mensili, è da ritenersi non adeguato alla natura della società, alla presenza dei solo familiari nella stessa, alla pregressa assenza di compenso, mai riconosciuto in precedenza. Costitutosi l'appellato ha contestato le ragioni dell'impugnazione, affermando il diritto al compenso riconosciuto dall'art. 9, secondo capoverso dei patti sociali, e ha proposto appello incidentale per la determinazione del compenso al netto, dovendosi escludere l'onere delle imposte in capo all'amministratore.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello come proposto va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito esposte. In primo, il giudizio di impugnazione arbitrale si compone di due fasi, la prima rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si conclude con l'annullamento del medesimo, e la seconda rescissoria, che





fa seguito all'annullamento e nel corso del quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte, nella prima fase non è possibile effettuare accertamenti di fatto, dovendosi limitare solo all'accertamento della nullità del lodo, eventualmente riferite a regole del procedimento e inosservanza di regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829 c.c., solo superato tale esame, nella fase successiva e eventuale, detta rescissoria, è possibile l'esame nel merito delle domande ( Cass. Civ. 8/10/2010 n. 20880). Nel nostro caso l'impugnazione del lodo non è riferibile alle ipotesi tipiche e tassative di cui l'art. 829 c.p.c., essendo i casi di nullità del lodo arbitrale non riconducibili in contestazioni che attengono al merito della controversia. Infatti l'impugnativa per nullità è ammessa solo se la convenzione arbitrale è invalida, se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi stabiliti dalla legge, se il lodo è stato pronunciato da chi non poteva essere arbitro, se il lodo ha ecceduto i limiti della convenzione arbitrale, se manca di requisiti di forma, se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza, se non sono state rispettate forme prescritte dalle parti a pena di nullità, se il lodo è contrario a precedente lodo non impugnabile o sentenza definitiva, se non è stato osservato il principio del contraddittorio, se non decide il merito della controversia, se ha contenuto contraddittorio, se non ha pronunciato su domande ed eccezioni proposte dalle parti in conformità alla convenzione di arbitrato, e qualora la decisione sia





contraria all'ordine pubblico. Tali essendo i casi di nullità del lodo non può farsi rientrare la tematica che inerisce non tanto alla contraddittorietà della motivazione, quanto alla non condivisione nel merito della decisione assunta. Infatti, nel caso in esame, l'appellante contesta il diritto al compenso poiché per prassi societaria escluso in precedenza. Tale punto non è sostenuto dai patti sociali, che all'art. 9 contemplano il diritto dell'amministratore al compenso. L'appellante intravede la contraddizione nella motivazione in relazione alla non ammissione di prove diverse di quelle documentali, là dove il collegio ha esposto la ragioni della sufficienza della prova documentale, eliminando anche le attività non riferibili alla carica di amministratore. Ugualmente, è ravvisata la carenza di motivazione in ordine alla liquidazione equitativa, consentita per il compenso degli amministratori, in ragione della discrezionalità della scelta della misura del dovuto, senza tener conto del ragionamento del collegio arbitrale riferito a parametri oggettivi, quale il contratto di categoria dirigenziale, e alla tipicità della società. Invero, la carenza o contraddittorietà della motivazione nel lodo arbitrale ha un'estensione interpretativa molto ristretta, dovendosi aver riguardo ai soli casi di evidente dissonanza tra motivazione e dispositivo, a ai casi in cui risulti impossibile la ricostruzione dell'iter logico seguito dagli arbitri per addivenire alla decisione assunta. La Corte di Cassazione con ordinanza del 21/06/2021 n. 17645 ha avuto modo di chiarire che la sanzione





della nullità del lodo per violazione dell'art. 829, primo comma n. 4 c.p.c., ovvero contraddittorietà delle disposizioni, deve intendersi come divergenza evidente nei componenti del dispositivo, o tra motivazione e dispositivo, e divergenze interne alla motivazione che rendano impossibile la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di motivazione riconducibile alla decisione assunta. Nel caso in esame non appare alcuno dei vizi indicati, non potendo essere tale l'esclusione di prove diverse da quelle documentali, motivatamente ritenute sufficienti a determinare il diritto al compenso ed il suo ammontare. Invero, la critica sulla valutazione delle prove assunte a base della decisione, esula del vizio di motivazione, ed attiene al merito della decisione, non costituente motivo di nullità del lodo. Per tali ragioni, l'appello non supera la fase rescindente, e come tale è inammissibile. Le ragioni del rigetto dell'appello principale, sono da estendere all'appello incidentale, là dove la richiesta di integrazione del compenso in relazione alla condizione personale dell'amministratore, o abitativa, attiene ad una critica nel merito in ordine agli elementi di fatto posti alla base della decisione, e come tale non riferibili alla contraddittorietà della stessa. In ordine alla natura della somma liquidata, ovvero se a netto o a lordo, non può ritenersi insistere una carenza di pronuncia, avuto riguardo all'oggetto del contendere, ed alla domanda proposta





dalla parte appellata. Le spese sono compensate tra le parti stante la reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Società Agricola Torre Paladina nei confronti di Conforti Gianfranco respinta ed assorbita ogni altra istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:

1)dichiara inammissibile l'appello principale e l'appello incidentale;

3)compensa le spese tra le parti.

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della legge 24 dicembre 2012 n. 228 per entrambi le parti.

Salerno,li 22.02.2022

Il Consigliere relatore

dott. Giulia Carleo

Il Presidente

dott. Maria Assunta Niccoli

Arbitrato in Italia

